



Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale Ufficio di Lecce

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Maria Gabriella Perrone	- Presidente
dott. Italo Mirko De Pasquale	- Giudice relatore
dott.ssa Annafrancesca Capone	- Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex artt. 39 e 44, comma 1, lett. a), CCII, depositato in data 02.12.2025, con il quale la società **AZIENDA MEDITERRANEA SRL** (già Azienda Agricola Mediterranea srl), con sede in Aradeo alla Via Martiri della Libertà n. 48 – C.F e P.I.: 02392600751, in persona del suo amministratore pro tempore, Minerba Antonio, nato a Aradeo il 01.09.1957 e ivi residente alla Via Togliatti n. 83 – (C.F.: MNRNTN57P01A350L), rappresentata e difesa – per mandato in calce al ricorso medesimo – dall’Avv. Giuseppe Maglio, ha chiesto di essere ammessa *“alla procedura di regolamentazione della crisi di cui all’art. 39”* nonché di *“fissare il termine per la presentazione della documentazione, così come previsto dall’art. 44, 1° comma lettera a) del c.c.i.”*;

letto il decreto del 05.12.2025 con il quale il Tribunale ha proceduto in conformità, assegnando termine di giorni sessanta *“ai fini del deposito, a cura del debitore della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 64 bis, con la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2”* e ha nominato, quale commissario giudiziale, la dott.ssa Dolce Daniela Patrizia;

letto il decreto del 22.12.2025 con cui il giudice ha accolto la domanda di conferma delle misure protettive presentata dalla ricorrente fissandone la durata in 90 giorni poi prorogati dal Tribunale, con decreto del 13.03.2026, per ulteriori 90 giorni;

rilevato che in data 07.02.2026 la società **AZIENDA MEDITERRANEA SRL** ha depositato la proposta e il piano di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi degli artt. 84 e ss. CCII, rappresentando di trovarsi in una situazione di temporaneo squilibrio economico-finanziario determinato essenzialmente dall’esposizione debitoria verso un unico principale creditore, individuato nell’IPS S.p.A. in liquidazione, e dall’avvio di procedure esecutive fondate su un rapporto contrattuale oggetto di contestazione giudiziale tuttora pendente innanzi alla Corte d’Appello di Lecce. La società ha esposto di essere stata costituita

nel 1988 con oggetto sociale agricolo e di avere svolto per lungo tempo attività di coltivazione e trasformazione del tabacco; attività che, a seguito della crisi del settore e del venir meno della redditività della coltivazione, avrebbe progressivamente perso sostenibilità economica. Per tale ragione, con delibera assembleare del 20 novembre 2025, la società ha modificato la propria denominazione e il proprio oggetto sociale, orientando l'attività alla gestione, locazione, costruzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà. Quanto alle cause della crisi, la ricorrente ha riferito che, nel 2016, l'IPS S.p.A. in liquidazione ha agito nei suoi confronti per il recupero di somme asseritamente dovute in forza di un contratto di credito che la società assume non essere mai stato approvato né sottoscritto dall'istituto bancario e la cui validità è stata contestata in sede giudiziale. In conseguenza del mancato tempestivo esperimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificato via PEC, il credito è stato posto in esecuzione con pignoramento degli immobili sociali nell'ambito della procedura esecutiva n. 661/2017, cui si sono aggiunti ulteriori atti di precetto fondati sulla sentenza n. 3083/2025 del Tribunale di Lecce. La società ha tuttavia dedotto che il contenzioso relativo alla validità del rapporto contrattuale e alla quantificazione del credito risulta ancora sub iudice innanzi alla Corte d'Appello di Lecce. La debitrice ha evidenziato come la situazione di crisi abbia natura prevalentemente finanziaria e non patrimoniale, posto che il patrimonio immobiliare sociale risulterebbe di valore sensibilmente superiore all'esposizione debitoria. In particolare, la società ha dichiarato di essere proprietaria di diversi immobili industriali e terreni siti nei Comuni di Aradeo e Cutrofiano, parte dei quali già produttivi di reddito mediante contratti di locazione e concessione di superfici per impianti fotovoltaici, con introiti annui stimati in circa euro 46.000,00;

letto il parere del commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, CCII, depositato in data 18.03.2026, in cui lo stesso ha evidenziato plurime criticità concernenti:

errata qualificazione delle spese professionali, integralmente considerate prededucibili, in contrasto con l'art. 6 CCII;

sottostima del fabbisogno concordatario, non essendo stato adeguatamente considerato lo scenario di integrale soccombenza nel contenzioso IPS;

assenza di un adeguato fondo rischi a presidio del credito contestato;

insufficiente individuazione dei cespiti destinabili alla dismissione;

dubbia sostenibilità della durata triennale del piano;

generale condizionamento della fattibilità del concordato all'esito della controversia pendente con il creditore principale;

esaminata la memoria difensiva integrativa al piano e alla proposta depositata in data 14.04.2026 nel termine concesso, ai sensi dell'art.47, co.4 CCII, con decreto del 27.03.2026, unitamente alla integrazione della relazione dei professionisti attestatori ex art. 87, comma 3, CCII;

letto il parere aggiornato reso dal Commissario giudiziale in data 22.05.2026;

udito il giudice relatore;

PREMESSO

che in sede di apertura della procedura di concordato preventivo, il Tribunale è chiamato a svolgere il controllo preliminare previsto dall'art. 47 CCII, verificando la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda, la completezza della documentazione allegata, la competenza e la legittimazione del ricorrente, nonché la ricorrenza dello stato di crisi o insolvenza e la presenza della relazione attestativa del professionista indipendente;

che, con specifico riguardo al concordato in continuità aziendale, il sindacato demandato al Tribunale concerne principalmente la ritualità della proposta e la verifica che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori secondo quanto prospettato dal debitore ed alla conservazione dei valori aziendali;

che in questa sede, pertanto, il Tribunale è chiamato a valutare, in primis e in termini generali, che la proposta sia conveniente per i creditori [quando il piano è formato in continuità questa convenienza si risolve in assenza di pregiudizio (art. 7 comma 2, lett. c) CCII];

che la disciplina introdotta dal Codice della crisi privilegia infatti le soluzioni fondate sulla continuità aziendale, limitando il controllo giudiziale, nella fase di apertura, ad una verifica di legittimità e di non manifesta implausibilità del piano, senza estendersi ad una compiuta valutazione di convenienza economica, rimessa ai creditori ed alla successiva fase di omologazione;

che il controllo del Tribunale deve tuttavia investire la concreta configurabilità del concordato in continuità, la coerenza del piano rispetto alle finalità di risanamento dell'impresa e la ragionevole prospettiva di superamento della crisi o dell'insolvenza, nonché il rispetto delle regole in materia di formazione delle classi, ordine delle prelazioni, parità di trattamento intra-classe ed attribuzione ai creditori di un'utilità economicamente rilevante;

RILEVATO

che la società debitrice rappresenta di versare in uno stato di crisi di natura prevalentemente finanziaria, originato essenzialmente dal contenzioso insorto con il principale creditore Istituto Popolare del Salento S.p.A., sfociato nell'emissione di decreto ingiuntivo non opposto, nella successiva procedura esecutiva immobiliare n. 661/2017 R.G.E. e nell'ulteriore giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Lecce relativo alla contestata validità del rapporto contrattuale posto a fondamento delle pretese creditorie;

che la società, originariamente operante nel settore agricolo e segnatamente nella coltivazione e trasformazione del tabacco, ha progressivamente riconvertito la propria attività nella gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, modificando il proprio oggetto sociale nel novembre 2025 e svolgendo attualmente attività di locazione e gestione di immobili industriali, commerciali e terreni siti principalmente nei comuni di Aradeo e Cutrofiano;

che dagli atti acquisiti risultano ricorrere i requisiti soggettivi per poter disporre l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; in particolare, sussiste la competenza di questo Tribunale essendo la sede legale dell'impresa ubicata in Aradeo (LE) da oltre un anno;

che la domanda è stata regolarmente approvata e sottoscritta con le forme di legge;

che la ricorrente è impresa commerciale le cui dimensioni superano le soglie ex art. 2 C.C.I.I. al di sotto delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi;

che la ricorrente versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessionarie contenute nel ricorso, dal "deficit" tra i valori di attivo concretamente realizzabili e la situazione passiva esposta;

che la ricorrente ha prodotto i documenti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'accesso alla procedura:

a) la determina dell'organo amministrativo ex art. 120 bis CCII;

b) una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa aggiornata al 09.01.2026;

- c) l'elenco analitico ed estimativo delle attività;
- d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e con le rispettive cause di prelazione;
- e) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti;
- f) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
- g) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- g) la perizia estimativa degli immobili;

che risulta altresì essere stata depositata la relazione del professionista indipendente ex art. 87, 3° comma, CCII, avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano, la sostenibilità economica della continuità aziendale e la non deteriorità del trattamento riservato ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria;

che la documentazione di rito prevista dall'art. 39 CCII prodotta a corredo della "*proposta e piano concordatario*" fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale (artt. 104 e 105 CCII);

che la proposta concordataria è strutturata quale concordato preventivo in continuità aziendale diretta, con durata inizialmente triennale (2026-2028) - successivamente rimodulato, anche sotto il profilo temporale, alla luce dei rilievi del Commissario giudiziale, con previsione di soddisfacimento dei creditori privilegiati entro il primo anno dall'omologa e del creditore principale secondo un orizzonte temporale esteso sino al triennio/quinquennio in funzione dei differenti scenari contemplati dal piano - fondato sulla prosecuzione dell'attività di gestione immobiliare e sulla conservazione dell'integrità del compendio patrimoniale, ritenuta preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto idonea a preservare il valore going concern degli assets aziendali ed evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla liquidazione atomistica dei beni immobili pignorati;

che il piano individua le fonti di soddisfacimento del ceto creditorio:

- nelle disponibilità liquide esistenti;
- nei flussi reddituali derivanti dai rapporti contrattuali già in essere, e segnatamente dal contratto di locazione relativo agli immobili siti in Aradeo, produttivo di canoni annui pari ad euro 36.000, nonché dai contratti concernenti il diritto di superficie relativo ad impianti fotovoltaici, produttivi di ulteriori proventi annui pari ad euro 10.000;
- nell'apporto di finanza esterna da parte di un soggetto terzo per complessivi euro 100.000, da erogarsi in due annualità di euro 50.000 ciascuna, subordinatamente al passaggio in giudicato del decreto di omologazione e alla prosecuzione della continuità aziendale;
- nella prospettata locazione di un ulteriore cespite immobiliare attualmente non locato;
- nonché, in via subordinata e quale meccanismo di salvaguardia del piano, nella dismissione di cespiti immobiliari ritenuti non strategici, segnatamente dell'immobile rustico e dei terreni siti in Cutrofiano, ovvero nell'utilizzo selettivo di ulteriori assets aziendali. Con riferimento ai beni immobili destinati alla liquidazione, la società ha prodotto perizia estimativa e ha assunto, ai fini del piano, valori prudenziali ridotti rispetto ai valori di mercato indicati dal consulente incaricato;

che, a seguito delle criticità evidenziate dal Commissario giudiziale in ordine alla classificazione dei crediti, alla sottostima del fabbisogno concordatario, alla gestione del rischio contenzioso e alla incompletezza del piano di realizzo patrimoniale, la società ha

proceduto alla rimodulazione della proposta e del piano, recependo le osservazioni formulate nella relazione ex art. 47 CCII;

che, quanto alla formazione delle classi, la proposta riformulata prevede:

– crediti prededucibili, soddisfatti integralmente, comprendenti il compenso del Commissario giudiziale, le spese della procedura e il 75% dei compensi professionali sorti in funzione della procedura, in conformità all’art. 6 CCII;

– Classe 1 – creditori privilegiati professionali, costituita dal residuo 25% dei compensi professionali assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., con soddisfacimento integrale;

– Classe 2 – creditori privilegiati tributari e locali, comprendente Agenzia delle Entrate, enti locali e Consorzio di bonifica, anch’essi soddisfatti integralmente secondo il rispettivo rango;

– Classe 3 – creditori chirografari e privilegiati degradati, nella quale è collocato il principale creditore Istituto Popolare del Salento S.p.A., cui la proposta dedica una disciplina articolata in differenti scenari soddisfattivi;

che i tempi di adempimento risultano così scanditi:

– pagamento dei crediti prededucibili nel periodo successivo all’omologa;

– pagamento delle classi privilegiate (Classi 1 e 2) tra il centottantesimo ed il trecentosessantacinquesimo giorno successivo all’omologa;

– pagamento della Classe 3 entro l’orizzonte temporale del piano, progressivamente rimodulato in chiave compatibile con le esigenze di realizzo delle risorse patrimoniali, sino allo scenario triennale/quinquennale prospettato nella documentazione integrativa;

che la posizione creditoria di IPS S.p.A., costituente il principale elemento di criticità del piano, è stata oggetto di una specifica riformulazione fondata su scenari alternativi:

a) prima opzione – definizione transattiva del contenzioso, mediante proposta di soddisfacimento nella misura del 40% del credito complessivamente rivendicato, pari ad euro 206.208,98, con rinuncia reciproca al contenzioso pendente; in tale ipotesi il credito, una volta transattivamente definito, verrebbe integralmente soddisfatto nei termini del piano, mediante utilizzo delle risorse della continuità, locazione del cespite di Aradeo, proventi derivanti dai contratti di costituzione del diritto di superficie su lastricato solare relativo agli impianti fotovoltaici insistenti sugli immobili siti in Aradeo, foglio 7 particella 7 sub 6 e 7, apporto di finanza esterna da parte di un terzo finanziatore per complessivi euro 100.000 in due annualità di euro 50.000 ciascuna ed eventuale locazione dell’immobile commerciale attualmente sfritto o dismissione dei beni non strategici;

b) seconda opzione – scenario subordinato di mancata adesione e soccombenza nel giudizio, nel quale la società prevede l’accantonamento progressivo delle somme destinate al creditore su conto vincolato e il soddisfacimento integrale del credito mediante operazione di leasing back immobiliare ovvero, in alternativa, mediante datio in solutum di uno specifico immobile sito in Aradeo (valorizzato - secondo valori OMI minimi - in circa € 423.020,00), integrata, ove necessario, dalle somme accantonate; soluzione che la proponente ritiene idonea a sostituire il fondo rischi immediato richiesto nei rilievi del Commissario, ancorando la tutela del creditore contestato al patrimonio già sottoposto a vincolo esecutivo;

che la società ha inoltre previsto, quale scenario ulteriormente subordinato, l’ipotesi di mancata adesione di IPS sia alla proposta transattiva sia alla datio in solutum, nonché di esito sfavorevole del giudizio pendente. In tale evenienza il piano prevede la liquidazione di ulteriori cespiti immobiliari non strategici, unitamente all’utilizzo dei flussi della continuità

aziendale, delle disponibilità liquide e della finanza esterna, in un orizzonte temporale quinquennale;

che, in definitiva, la proposta disciplina il trattamento del credito vantato da Istituto Popolare del Salento S.p.A. secondo una struttura progressiva di scenari soddisfattivi: in via principale, mediante definizione transattiva del contenzioso; in via subordinata, in caso di mancata adesione e di soccombenza nel giudizio, mediante accantonamento progressivo delle somme dovute e soddisfacimento attraverso operazione di leasing back immobiliare ovvero datio in solutum di specifico cespite; residualmente, nell'ipotesi di mancata praticabilità o mancata accettazione delle predette soluzioni, mediante realizzo selettivo del patrimonio immobiliare sociale, ritenuto capiente rispetto alla posizione creditoria contestata, in coerenza con il meccanismo di salvaguardia del piano e con il confronto operato rispetto allo scenario liquidatorio;

che, quanto alla sostenibilità economico-finanziaria, la proposta integrata ridetermina il fabbisogno concordatario assumendo sia lo scenario transattivo sia quello peggiorativo di integrale soccombenza, prospettando, nel primo caso, un deficit finanziario colmabile mediante messa a reddito di ulteriori immobili e alienazione dei cespiti non strategici, e, nel secondo, l'utilizzo delle ulteriori leve patrimoniali individuate nel piano;

che la proposta si fonda sulla prospettazione della non deteriorità rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenziando che la liquidazione giudiziale, pur teoricamente idonea al soddisfacimento del ceto creditorio, implicherebbe tempi procedurali significativamente più lunghi, maggiori costi e realizzi immobiliari soggetti a ribassi progressivi, mentre la continuità aziendale consentirebbe di preservare la produttività dei beni, mantenere i flussi locativi esistenti e massimizzare il valore economico del patrimonio sociale, salvaguardando l'unità aziendale e la funzione di garanzia degli assets;

CONSIDERATO

che le criticità originariamente evidenziate dal Commissario giudiziale - concernenti, in particolare, la formazione delle classi, la corretta qualificazione delle spese professionali, la gestione del rischio derivante dal contenzioso pendente con il principale creditore, la determinazione del fabbisogno concordatario e la definizione del piano di dismissione degli assets - risultano, allo stato della cognizione sommaria propria della fase di apertura, oggetto di significativa rimodulazione ed approfondimento nella proposta integrativa depositata dalla debitrice;

osservato, in particolare, che:

- la società ha proceduto alla riformulazione del passivo e delle classi creditorie in conformità alle prescrizioni degli artt. 6 e 85 CCII, distinguendo correttamente tra quota prededucibile e quota privilegiata dei crediti professionali;
- il piano è stato rimodulato mediante esplicitazione dei differenti scenari relativi alla posizione di Istituto Popolare del Salento S.p.A., prevedendo tanto una ipotesi di definizione transattiva del contenzioso quanto uno scenario subordinato di soccombenza, accompagnato da meccanismi alternativi di soddisfacimento ancorati al patrimonio immobiliare sociale;
- risultano individuate ulteriori fonti di copertura finanziaria e specificati i cespiti destinabili ad eventuale valorizzazione o dismissione, con maggiore puntualizzazione delle modalità soddisfattive prospettate;
- la società ha proceduto alla rideterminazione del fabbisogno concordatario tenendo conto anche degli scenari peggiorativi, secondo quanto richiesto nel provvedimento istruttorio;

che il Commissario giudiziale, all'esito delle verifiche svolte, ha ritenuto che i risultati economico-finanziari prospettati dalla società risultino sostanzialmente coerenti con quelli emergenti dalla propria autonoma elaborazione, evidenziando un margine positivo di piano e ritenendo che la proposta, nei diversi scenari prospettati, presenti profili di fattibilità economico-finanziaria sufficientemente attendibili. Il Commissario ha altresì rilevato che, pur sussistendo elementi di rischio correlati alla stabilità di alcuni flussi locativi ed alla concreta realizzabilità di parte delle dismissioni immobiliari previste, tali profili risultano mitigati dalla disponibilità della società a destinare ulteriori cespiti immobiliari a garanzia dell'esecuzione del piano;

che con riferimento al confronto con l'alternativa liquidatoria, il Commissario giudiziale ha evidenziato che la proposta concordataria risulta non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, atteso che il piano prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dell'intero ceto creditorio, anche nello scenario peggiorativo prospettato;

RITENUTO

che, nella presente fase processuale, il controllo giudiziale ex art. 47 CCII debba arrestarsi alla verifica della ritualità della proposta, della completezza documentale, della non manifesta inattitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati e dell'assenza di profili di evidente inammissibilità giuridica o manifesta implausibilità economico-finanziaria, restando le valutazioni di convenienza economica e la compiuta verifica della sostenibilità del piano riservate al successivo sviluppo della procedura e, per quanto di rispettiva competenza, al ceto creditorio;

CONSIDERATO

che, pur permanendo una significativa incidenza del contenzioso con il principale creditore sull'equilibrio complessivo del piano, la proposta - come rimodulata - individua scenari alternativi di gestione del rischio, meccanismi soddisfatti differenziati e fonti patrimoniali e finanziarie che, allo stato, non consentono di ravvisare una manifesta inettitudine del piano o una assoluta implausibilità del percorso concordatario prospettato;

che il piano risulta costruito sul presupposto della continuità aziendale, valorizzando la permanenza dei flussi locativi, la produttività del patrimonio immobiliare e la preservazione del valore going concern, in una prospettiva che la proposta assume come non deteriore - e potenzialmente migliorativa - rispetto all'alternativa liquidatoria, caratterizzata da tempi procedurali più estesi, maggiori costi e fisiologici ribassi nelle vendite giudiziarie; profilo che, allo stato, non appare manifestamente implausibile alla luce della documentazione versata in atti e delle valutazioni espresse dal Commissario giudiziale;

RITENUTO

che il piano e i documenti prodotti, assieme ai documenti integrativi e ai chiarimenti richiesti con decreto 27.03.2026, consentono ai creditori la formazione di un consenso informato sulla convenienza della proposta, anche in confronto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

che la proposta concordataria e il relativo piano siccome depositati ed integrati risultano rispettivamente ammissibile e fattibile e che il concordato preventivo così proposto può essere dichiarato aperto;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **AZIENDA MEDITERRANEA SRL** in persona dell'amministratore unico pro tempore, visti gli artt. 47 [2], 84 [3], 87 [4] c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo in continuità aziendale nei confronti della **AZIENDA MEDITERRANEA SRL** (già Azienda Agricola Mediterranea srl), con sede in Aradeo alla Via Martiri della Libertà n. 48 – C.F e P.I.: 02392600751, in persona del suo amministratore pro tempore, Minerba Antonio, nato a Aradeo il 01.09.1957 e ivi residente alla Via Togliatti n. 83 – (C.F.: MNRNTN57P01A350L);

DELEGA

alla procedura il giudice il dott. Italo Mirko De Pasquale;

CONFERMA

commissario giudiziale la dott.ssa Dolce Daniela Patrizia;

STABILISCE

che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 20.10.2026 e termineranno il giorno 20.11.2026;

FISSA

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

DISPONE

che il debitore presenti con cadenza quindicinale un rendiconto delle entrate e delle uscite nonché ogni trenta giorni relazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa

FISSA

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di € 10.000,00 ulteriore rispetto a quella già versata, per le spese della procedura mediante versamento sul conto corrente alla stessa intestato;

ORDINA

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

PROROGA

le misure protettive per tutta la durata della presente procedura e, comunque, sino al limite di dodici mesi previsto dall'art.8 CCII, e fermo il disposto dell'art.55, commi 3, ultimo periodo, e co.5 CCII;

ORDINA

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

dall' Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti; dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Lecce, 23/05/2026

Il Giudice estensore

dott. Italo Mirko De Pasquale

Il Presidente

dott.ssa Maria Gabriella Perrone